



*Comune di
Falerone*

*Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751*

*Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it*

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 34 DEL 11-05-2020

Oggetto:

MISURE DI PREVENZIONE BRUCELLOSI BOVINA - ALLEVAMENTO ***-
REVOCA ORDINANZA N. 30 DEL 06/04/2020**

IL SINDACO

VISTE le seguenti normative:

D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico ordinamento Enti Locali”;

Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002;

Decisione di esecuzione 2012/204/UE del 19 aprile 2012;

Decisione di esecuzione 2014/91/UE del 14 febbraio 2014;

OM 28 maggio 2015;

Regolamento (UE) n. 2016/429 del 9 marzo 2016;

Regolamento (UE) n. 2017/625 del 15 marzo 2017;

D.M. 7 dicembre 2017;

D.P.G.R. n. 1 del 07 gennaio 2019;

D.P.R. 08/02/54, n° 320 Regolamento di Polizia Veterinaria TITOLO II Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali Capo XIX **Articoli 105 e 106**;

VISTA la segnalazione del 04/03/2020 Prot.0017333|2020 del 04.04.2020 del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda AREA VASTA 4, pervenuta in data 04/04/2020 ed assunta al prot. al n. 2681 del 06/04/2020, con la quale veniva segnalato che l'allevamento ***** cod. ***** è risultato positivo per Brucellosi;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 30 del 06/04/2020 Prot. 2707/2020 Albo n.308/2020 con la quale si disponeva quanto di seguito riportato:

1. effettuare il censimento ufficiale degli animali suscettibili alla malattia e loro corretta identificazione;
2. l'allevamento è da ritenersi sequestrato fino a nuova comunicazione;
3. è sospesa la qualifica di allevamento indenne/ufficialmente indenne da Brucellosi;
4. è fatto obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
5. Sono vietate l'entrata e l'uscita di animali dall'allevamento se non per la diretta macellazione;
6. Gli animali delle specie sensibili devono essere trattenuti nei locali di stabulazione;
7. E' vietata l'uscita di carni, carcasse, alimenti per animali, utensili, oggetti od altri materiali che possano eventualmente trasmettere la malattia;
8. E' vietata l'uscita degli animali morti o per essere macellati senza consenso dell'AV4 UOC Sanità Animale;
9. E' vietato l'accesso al personale non autorizzato ed il personale di custodia non deve avere contatto con animali di altri allevamenti;
10. L'uscita dall'azienda di automezzi è consentita solo previa accurata disinfezione;
11. E' vietato spargere il letame ed i liquami che devono essere raccolti in concimaia o nelle apposite vasche, bonificati o eliminati secondo le istruzioni del Servizio Veterinario competente per territorio;

VISTA la nota prot. 0021997 del 08/05/2020 dell'Area di Prevenzione U.O.C. Sanità Animale AREA VASTA 4 pervenuta in data 11/05/2020 ed assunta al protocollo al n. 3636, con la quale si comunica l'esito FAVOREVOLE dei controlli diagnostici sull'allevamento *****, e si rileva l'assenza di segni clinici a carico dei capi bovini appartenenti all'allevamento (Rapporto di prova IZSUM n. 29669/2020 e 25319/2020);

CONSIDERATO che nello specifico, nella predetta nota si afferma che: *“Il focolaio di Brucellosi si considera ESTINTO e si chiede alla S.V. di emettere opportuna Ordinanza di Revoca del Sequestro in atto”*;

DATO ATTO pertanto, di emettere il provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 30 del 06/04/2020 in quanto di competenza;

ORDINA

La Revoca della precedente Ordinanza n. 30 del 06.04.2020 (PROT. 2707) riguardante l'allevamento di bovini cod. aziendale ***** DENOMINAZIONE STRUTTURA: *****, di cui è proprietario***** con sede legale a CORRIDONIA (MC) in Loc. SARROCCIANO;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, può essere proposto, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990 entro 60 giorni dalla notificazione ricorso al T.A.R. o in alternativa entro il termine di 120 giorni Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e notificata al Sig. *****, in qualità di legale rappresentante della ***** SOCIETA' AGRICOLA *****, (cod. aziendale *****) di cui è proprietario, con sede legale a CORRIDONIA (MC) in Loc. SARROCCIANO;

La trasmissione del presente provvedimento:

- All'Ufficio di Polizia Locale – sede;
- Al Comando Stazione CC di Falerone;
- Al Comando Stazione CC di Montegiorgio;
- All'Asur Area Vasta 4 – U.O.C. Sanità Animale;

Falerone, li 11/05/2020

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.34 del 11-05-2020 COMUNE DI FALERONE

Il Sindaco

Armando Altini